



SETTORE A9
Sportello Unico per l'Edilizia
Via Peruzzi, 2 – 41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649447 – Fax 059-649500

Carpi, li 28.02.2006

Prot.Gen. 12368

Ai Tecnici Operanti sul Territorio

Agli Ordini e Collegi Professionali

Loro Sedi

e, p.c. Al Personale del Servizio
S.U.E.

Oggetto: Disposizioni a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 06/02/2006 sulla illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 26 della L.R. 23 del 21/10/2004.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15/02/2006 n.7 della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 06/02/2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art.26 della L.R. 23 del 21/10/2004 “Vigilanza e Controllo dell'Attività Edilizia ed Applicazione della Normativa Statale di cui all'art.32 del D.L. 30/09/03, convertito con modifiche dalla L.24/11/03 n.326, a far data dal **16/02/2006** non potranno ritenersi automaticamente sanate le “opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della L.10/77 (quindi prima del 30/01/1977) che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza”.

Pertanto, in attesa di un chiarimento da parte della Regione, dal 16/02/2006 ogni difformità rispetto al titolo abilitativo ed eseguita anteriormente al 30/01/1977 è assoggettata, qualora ne ricorrano i presupposti, alle procedure relative all'accertamento di conformità previste dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 e art.17 della L.R. 23/04.

SG/ca

Il Dirigente Responsabile
dello Sportello Unico per l'Edilizia
f.to Ing. Carboni Norberto